

Abstract. *Il Tribunale richiamando l'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. 576/2008) ha affermato che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da epatopatie contratte a seguito di emotrasfusioni infette vada ricondotta alla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e non possa, invece, ricondursi alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. non essendo l'attività di controllo e vigilanza sulla genuinità del sangue cui è tenuto il Ministero qualificabile come attività pericolosa.*

Ciò posto, il diritto al risarcimento del danno subito in seguito ad emotrasfusioni infette soggiace al termine di prescrizione di cinque anni ex art. 2947 c.c. che decorre dal momento in cui, usando l'ordinaria diligenza, il danneggiato ha maturato la consapevolezza della riconducibilità del danno ingiusto subito al fatto doloso o colposo del terzo.

Essendo trascorsi più di cinque anni dal momento in cui l'attrice ha maturato tale consapevolezza, mediante deposito del ricorso che ha dato luogo alla sentenza con la quale le è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla legge, il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda rilevando la prescrizione del diritto azionato. In considerazione della particolare natura della questione, decisa, peraltro, sulla base di un principio di diritto di recente stabilizzazione, il Tribunale ha altresì dichiarato l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

TRIBUNALE DI PERUGIA

I Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. XXXX, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXXX tra

XXXX rappresentata e difesa dall' avv. XXXX ed elettivamente domiciliata in XXXX (studio Avv. XXXX) giusta procura speciale;

attore

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappr.to e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

convenuto

Oggetto: risarcimento del danno

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il XXXX, XXXX ha citato in giudizio il Ministero della Salute (già Ministero della Sanità) in persona del Ministro pro tempore affinché il Tribunale di Perugia accerti e dichiari la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute, in relazione all'avvenuta contrazione dell'epatite cronica severa C ed epatite B da parte dell'attrice in conseguenza della terapia emotrasfusionale subita a partire dall'anno 1990/1991 e, per l'effetto, condanni il convenuto Ministero della Salute (già Ministero della Sanità) a risarcire integralmente tutti i danni subiti dall'attrice che si quantificano in € 271.000,00, quale danno biologico e morale subito, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.

Si è costituito in giudizio Ministero della Salute che ha chiesto in via preliminare dichiarare prescritto il credito azionato.

Va premesso in tema di danni da emotrasfusione è di recente intervenuta la sentenza delle Sez. Unite della Corte di Cassazione (n. 576 del 11/01/2008 Estensore Segreto A, XXXX contro YYYY ed altro) che hanno da un lato qualificato la responsabilità del Ministero della Salute ex art. 2043 c.c. (“...Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la responsabilità di quest’ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e non in quella di cui all’art. 2050 cod, civ.”) e dall’altro, in tema di prescrizione, stabilito di conseguenza la durata quinquennale del termine e la decorrenza secondo il seguente principio di diritto:

“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma I, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.

Nel caso in esame il momento in cui l’attore ha percepito il danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo della p.a. convenuta può identificarsi con quello in cui ha depositato il ricorso che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale di Spoleto del 7.5.2003 con la quale è stato riconosciuto alla attrice il diritto all’indennizzo previsto dalla legge.

Dalla lettura della sentenza emerge che il ricorso è stato depositato il 18.12.2000 e che con lo stesso la ricorrente “esponeva di aver contratto epatite B e C presso

l'ospedale di XXXX a causa di una serie di trasfusioni di sangue effettuate a causa di una cura contro altra malattia”.

Dunque, già al 18.12.2000 la attrice era pienamente consapevole del fatto ingiusto del terzo e delle sue conseguenze pregiudizievoli.

Dalla lettura dell'atto di citazione emerge che le prime richieste di risarcimento del danno sono state operate il 6.2.2006, quindi successivamente al decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta e rigettata la domanda dell'attore.

Tenuto conto della particolare natura della decisione, fondata su un principio di diritto di recente stabilizzazione, sussistono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con atto di citazione notificato il 23.7.2007 da XXXX nei confronti di Ministero della Salute (già Ministero della Sanità) in persona del Ministro pro - tempore, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

Rigetta la domanda;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza.

Perugia, li 15 luglio 2009.

Il Giudice